Metodo Giuridico
Ius et Ratio
ISSN 3103-7305

RIVISTA GIURIDICA ONLINE • ISSN 3103-7305
NOTA A SENTENZA • DIRITTO E GIURISPRUDENZA • 27 OTTOBRE 2026

Clausola penale per il ritardo dell'adempimento e termine contrattuale

La Cassazione Civile, con l'ordinanza n. 8971 del 27 Ottobre 2026, ribadisce la piena autonomia ontologica della penale da mora e la sua operatività con termine non essenziale

FP **Federico Palumbo** Diritto Civile & Obbligazioni e Contratti 27 Ottobre 2026 Lettura 11 min

SCHEDA APPROFONDIMENTO

TIPOLOGIA CONTRIBUTO
Approfondimento Scientifico

INQUADRAMENTO
Dottrina e Giurisprudenza

PRINCIPIO DI DIRITTO / MASSIMA REDAZIONALE

La pattuizione di una clausola penale per il ritardo nell'adempimento è pienamente compatibile con la previsione di un termine contrattuale non essenziale, operando quale preventiva liquidazione del danno da mora sul piano degli effetti dell'inadempimento temporaneo indipendentemente dalla prova della sua concreta entità; ne consegue che, intervenuta l'esecuzione tardiva dell'obbligazione, la penale pattuita per il ritardo concorre con la prestazione principale ai sensi dell'art. 1383 c.c., gravando sul debitore l'onere di provare la non imputabilità del ritardo medesimo.

Stato della questione e quadro aggiornato al 27 ottobre 2026: La Suprema Corte di Cassazione consolida il principio di autonoma configurabilità della penale per il ritardo, confermando che l'efficacia della liquidazione forfettaria prescinde dalla natura essenziale del termine e non preclude l'adempimento tardivo dell'obbligazione.

ABSTRACT (ITALIANO)

Abstract: Il presente contributo analizza la recente ordinanza della Corte di Cassazione Civile n. 8971 del 27 Ottobre 2026 in tema di **clausola penale per il ritardo dell'adempimento**. La decisione riafferma la netta **distinzione ontologica** tra la pattuizione volta a sanzionare la mora e quella pattuita a fronte dell'inadempimento definitivo. Viene esaminata la piena compatibilità della penale con un **termine non essenziale** di adempimento, evidenziando il meccanismo di **cumulo legittimo** con la prestazione principale tardiva e la rigorosa disciplina probatoria gravante sulla parte debitrice ex art. 1218 c.c.

ABSTRACT (ENGLISH)

This paper examines the recent order of the Italian Supreme Court of Cassation no. 8971 of April 9, 2026, concerning penalty clauses for delay in contractual performance. The ruling confirms the ontological distinction between delay penalties and penalties for definitive non-performance. It investigates the compatibility of the penalty clause with non-essential deadlines, the legitimate accumulation of the penalty with delayed performance, and the debtor's strict burden of proof under Article 1218 of the Italian Civil Code.

Punti Chiave dell'Analisi

01.
Autonomia ontologica:
La penale pattuita per il mero ritardo non si confonde con quella predisposta per l'inadempimento definitivo ed esige una convenzione espressa.

02.
Cumulo con la prestazione:
Ai sensi dell'art. 1383 c.c., il creditore ha diritto di pretendere l'esecuzione della prestazione tardiva unitamente alla penale da ritardo maturata.

03.
Termine non essenziale:
L'esigibilità della penale scatta per il semplice superamento della scadenza concordata, senza necessità di qualificare il termine come essenziale.

04.
Ripartizione dell'onere probatorio:
Il debitore che intende sottrarsi alla penale deve dimostrare che il ritardo è dipeso da causa a sé non imputabile, non bastando contestazioni della controparte.

01. I TERMINI DI ADEMPIMENTO E LA LIQUIDAZIONE FORFETTARIA DEL DANNO DA RITARDO

Con la recente ordinanza n. 8971 del 27 Ottobre 2026, la **Cassazione Civile**[1] torna a pronunciarsi su uno dei nodi più delicati della prassi contrattuale, delineando i confini operativi della **clausola penale per il ritardo dell'adempimento** nei rapporti sinallagmatici. Il contenzioso sulle conseguenze dell'inesecuzione temporanea dell'obbligazione rivela sovente una frizione strutturale tra la **programmazione temporale** concordata dai contraenti e la concreta qualificazione giuridica delle scadenze pattuite. L'accordo preventivo sull'entità economica del **pregiudizio risarcitorio** risponde infatti alla precipua esigenza di esonerare il creditore dalla complessa allegazione del **danno emergente** e del **lucro cessante**.

La dialettica negoziale tende frequentemente a confondere il regime dell'**inadempimento definitivo** con la mera violazione del termine cronologico di esecuzione della prestazione. Attraverso gli artt. 1382 e 1383 c.c., l'ordinamento codicistico appresta due **figure tipologiche distinte**, la cui autonomia non risiede unicamente nell'ammontare quantitativo convenuto, ma nell'intrinseca **funzione economico-giuridica** del patto. Se la penale volta a fronteggiare l'inadempimento totale opera in **chiave sostitutiva** rispetto all'adempimento in natura, la liquidazione correlata al ritardo si innesta sull'obbligazione principale senza estinguerla, coesistendo fisiologicamente con la successiva **attuazione tardiva** del programma contrattuale.

L'arresto nomofilattico affronta il tema dell'incidenza dell'essenzialità del termine sulla sopravvivenza della tutela forfettaria. La giurisprudenza di legittimità ribadisce che la qualificazione di un termine contrattuale come **non essenziale** non priva affatto la clausola penale della sua **efficacia cogente**. Mentre il termine incide unicamente sul momento in cui il debitore è **costituito in mora**, la penale spiegata per il ritardo opera sul diverso livello degli **effetti risarcitori** del superamento di quella scadenza. Ne discende una netta **separazione concettuale** tra i presupposti per la **risoluzione del contratto** e quelli necessari per azionare la garanzia pecuniaria preventivamente concordata.

02. LA CLAUSOLA PENALE PER IL RITARDO DELL'ADEMPIMENTO E IL DIVIETO DI CUMULO

2.1 — L'autonomia strutturale della penale per il ritardo rispetto all'inadempimento definitivo

La qualificazione dell'accordo liquidativo esige un'attenta disamina della **volontà contrattuale** espressa dalle parti al momento della stipula. Come ribadito dalla **Cassazione Civile** nella sentenza n. 22050 del 3 settembre 2019[2], la penale stabilita per l'inadempimento definitivo si differenzia **ontologicamente** da quella predisposta per il semplice ritardo. Non è consentito all'interprete operare **estensioni analogiche** o sovrapposizioni concettuali tra le due fattispecie. L'**inadempimento risolutivo** comporta la definitiva compromissione dell'interesse creditorio, mentre il ritardo postula la **perdurante utilità** della prestazione dovuta, sebbene eseguita oltre la scadenza pattuita.

L'arresto del 2019 ha chiarito che l'autonomia delle due previsioni impone una **pattuizione espressa** e distinta per ciascuna di esse. Qualora le parti abbiano disciplinato unicamente la penale per il mancato adempimento, il creditore non può pretendere di applicare la medesima **quantificazione forfettaria** alla mera inosservanza del termine cronologico, qualificandola come violazione generica del contratto. La clausola penale costituisce una **deroga convenzionale** alle regole ordinarie sulla **responsabilità contrattuale**, sicché il giudice di merito non può presumere una volontà sanzionatoria implicita. La tassazione del **danno da mora** deve poggiare su una determinazione oggettiva ed univoca.

Nel caso risolto dall'ordinanza n. 8971/2026, la vicenda traeva origine dalla **compravendita immobiliare** di porzioni destinate ad uso commerciale. Il venditore si era obbligato a realizzare e consegnare un'area a parcheggio e una strada di accesso entro novanta giorni, depositando a garanzia un **assegno bancario** di euro 50.000 a titolo di penale per il ritardo. A fronte dell'avvenuta ultimazione dei lavori oltre il trimestre concordato, la società acquirente ha legittimamente esercitato la **ritenzione del titolo**. La Suprema Corte ha confermato la spettanza della somma poiché la prestazione era stata sì compiuta, ma con accertata **tardività imputabile** all'alienante.

Parametro Sistematico	Penale per Inadempimento Definitivo	Penale per il Ritardo
Riferimento normativo	Art. 1382 c.c., primo comma (effetto risolutivo o risarcimento sostitutivo)	Art. 1383 c.c. (deroga al divieto di cumulo con la prestazione)
Rapporto con la prestazione	Alternativo: non si può chiedere insieme la prestazione principale e la penale	Cumulativo: la penale concorre con l'adempimento tardivo dell'obbligazione
Presupposto operativo	Definitiva inattuazione o risoluzione giudiziale/di diritto del vincolo	Mera decorrenza del termine cronologico prefissato, anche non essenziale

2.2 — Cumulo della penale con la prestazione principale e divieto di arricchimento ingiustificato

Il principio cardine enunciato dall'art. 1383 c.c. stabilisce il **divieto di cumulo** tra la prestazione principale e la penale pattuita per l'inadempimento, scongiurando un'ingiustificata duplicazione a carico del debitore. Tale regola subisce tuttavia una **deroga espressa** nell'ipotesi in cui la clausola sia stata specificamente convenuta per il **semplice ritardo**. In questa precisa configurazione, l'esecuzione dell'obbligazione principale resta pienamente esigibile anche in seguito alla scadenza originaria, concorrendo con la corresponsione della **somma forfettariamente predeterminata** a titolo risarcitorio.

La coesistenza tra prestazione tardiva e penale risponde a una logica di rigoroso **bilanciamento negoziale**. L'ordinanza n. 8971/2026 richiama l'esigenza di evitare l'ingiusto sacrificio del debitore e il correlato **indebito arricchimento** della controparte. Qualora il creditore scelga di agire per la **risoluzione contrattuale** a fronte dell'inadempimento definitivo, richiedendo il **risarcimento per equivalente**, l'organo giudicante deve scomputare l'ammontare della penale già percepita per la mora. La liquidazione finale non può duplicare voci di danno già ristorate dalla sanzione convenzionale.

La questione investe direttamente le interferenze tra **rimedi contrattuali conservativi** e strumenti caducatori. Una riflessione analoga è stata sviluppata sul tema del rapporto tra contratto preliminare, risoluzione e ritenzione della caparra confirmatoria [D1], dove la scelta della **tutela speciale risarcitoria** preclude la cumulativa introduzione dell'azione ordinaria per danni senza un puntuale **computo compensativo**. Nella dinamica dell'art. 1383 c.c., la **clausola penale per il ritardo dell'adempimento** conserva la sua autonomia anche qualora intervenga l'adempimento tardivo, purché la liquidazione preventiva non si trasformi in una duplicazione sanzionatoria.

> *La penale da mora liquida preventivamente il solo pregiudizio temporale, consentendo al creditore di esigere la prestazione tardiva senza subire la duplicazione delle voci risarcitorie.*

Nel contenzioso intercorso tra la società venditrice e la committente utilizzatrice, la **domanda risarcitoria** avanzata da quest'ultima per presunti vizi dell'opera era stata interamente rigettata nei gradi di merito, essendo stata accertata la

conformità peritale del parcheggio e della strada di accesso. Nondimeno, l'accertamento dell'avvenuta **esecuzione qualitativa** dei cespiti non ha fatto venir meno il diritto della creditrice a trattenere la penale da mora. L'inadempimento contestato sul piano strutturale era rimasto indimostrato, ma la **violazione temporale** di novanta giorni risultava acclarata e non scriminata, legittimando in via esclusiva la **ritenzione dell'assegno** concordato.

03. COMPATIBILITÀ CON IL TERMINE CONTRATTUALE E PROFILI DIFENSIVI

3.1 — Termine non essenziale e funzione rafforzativa della clausola penale

Uno dei profili più rilevanti affrontati dall'ordinanza in commento risiede nella confutazione dell'assunto difensivo secondo cui la penale contrattuale presupporrebbe indefettibilmente la natura essenziale del termine pattuito. La Suprema Corte ribadisce l'indirizzo interpretativo già espresso dalla **Cassazione Civile** nella sentenza n. 19358 del 22 settembre 2011 [3], sancendo la perfetta **compatibilità tra clausola penale e termine non essenziale** di adempimento. La ratio risiede nella profonda **eterogeneità funzionale** che i due istituti rivestono nella trama dell'assetto negoziale.

Mentre la fissazione del termine temporale individua esclusivamente il momento cronologico in cui la prestazione diviene esigibile, la clausola penale si colloca sul distinto e successivo piano delle **conseguenze risarcitorie** dell'inadempimento. Essa assolve a una tipica **funzione rafforzativa** del vincolo obbligatorio, inducendo il debitore alla **tempestiva esecuzione** e dispensando il creditore dall'onere di provare la consistenza del pregiudizio sofferto. Pertanto, l'eventuale mancata pattuizione del termine come essenziale rileva soltanto ai fini della **risoluzione di diritto** ex art. 1457 c.c., non incidendo in alcun modo sull'**esigibilità della penale** concordata per la mora.

L'argomentazione della parte venditrice mirava a neutralizzare la penale sostenendo che la tolleranza mostrata dal committente o l'assenza di un **termine perentorio** avessero degradato l'impegno temporale a mera indicazione programmatica. La Corte di legittimità disattende categoricamente questa prospettazione. Una volta pattuita una scadenza determinata, come il periodo di novanta giorni stabilito nel rogito, il **decorso del tempo** integra oggettivamente il ritardo, rendendo immediatamente operativo il **meccanismo liquidatorio forfettario** senza che sia necessaria alcuna previa costituzione in mora formale.

3.2 — Come opera il riparto dell'onere della prova e quali eccezioni spettano al debitore?

Nel giudizio promosso per la riscossione della penale, al creditore spetta esclusivamente l'onere di allegare la scadenza del termine pattuito. Grava invece interamente sul debitore la rigorosa **prova contraria della non imputabilità** del ritardo ex art. 1218 c.c., dimostrando che l'impedimento è derivato da causa estranea alla propria sfera di controllo.

L'ordinanza n. 8971/2026 offre preziose direttive per la **difesa tecnica** nel contenzioso civile. Nel giudizio di merito, la società costruttrice aveva eccepito che la mancata consegna tempestiva dell'area a parcheggio era stata provocata dalle continue contestazioni della committente in merito alla delimitazione catastale e alla viabilità della strada di accesso. La debitrice assumeva che tali **rimostranze stragiudiziali** avessero di fatto paralizzato l'esecuzione, equiparando tale situazione a una richiesta di **varianti contrattuali** idonea a determinare lo slittamento automatico della scadenza concordata.

I giudici di legittimità hanno respinto con fermezza questa impostazione processuale. Le semplici rimostranze o le contestazioni tecniche sollevate dalla controparte, quand'anche si rivelino successivamente infondate all'esito della **consulenza tecnica d'ufficio**, non costituiscono **causa di forza maggiore** né fatto del creditore idoneo a scriminare la mora. Per neutralizzare la **clausola penale per il ritardo dell'adempimento**, il difensore del debitore non può limitarsi

ad allegare dissapori esecutivi, ma deve comprovare specifici **comportamenti ostruzionistici** che abbiano materialmente impedito l'accesso al cantiere o l'esecuzione delle opere concordate.

> ### La prova liberatoria nella mora debitoria
>
> Ai fini dell'esonero dalla penale concordata per il ritardo, il debitore ha l'onere di provare la ricorrenza di un fatto oggettivo imprevedibile ed inevitabile. La mera contestazione qualitativa della controparte non sospende i termini di adempimento né muta il regime di imputabilità ex art. 1218 c.c.

Sotto il profilo dei limiti del sindacato di legittimità, la pronuncia conferma l'inammissibilità della richiesta di riesame delle prove documentali e peritali. L'accertamento circa l'imputabilità o meno della tardività all'obbligato costituisce un tipico **giudizio di fatto** devoluto alla cognizione esclusiva del **giudice di merito**. Se adeguatamente motivata e priva di vizi logico-giuridici, la decisione sfugge a qualsiasi censura in sede di **ricorso per cassazione**, precludendo alle parti di introdurre **circostanze fattuali nuove** non ritualmente dedotte nei precedenti gradi di giudizio.

3.3 — Il distinguishing nei contratti d'appalto e nei negozi traslativi complessi

L'operatività rigorosa della penale da mora affermata dalla Suprema Corte impone un'attenta opera di **distinguishing** rispetto ad altre tipologie negoziali contigue. La regola secondo cui il termine contrattuale non essenziale fa scattare automaticamente la penale **non trova applicazione** nelle fattispecie in cui le parti abbiano pattuito sostanziali modifiche all'oggetto della prestazione. In materia di appalto, a differenza dell'ipotesi esaminata nell'ordinanza n. 8971/2026, l'introduzione di **rilevanti varianti progettuali** ordinate dal committente o concordate ex artt. 1659 e 1660 c.c. determina la **caducazione del termine originario** o la sua implicita proroga, rendendo inoperante la penale convenzionale in difetto di una **nuova fissazione della scadenza**.

Parimenti, la disciplina della liquidazione forfettaria per il ritardo **non opera** nell'eventualità in cui sia configurabile una formale *mora credendi* ex art. 1206 c.c. Qualora il debitore abbia tempestivamente predisposto l'**offerta reale** o per intimazione della prestazione e il creditore abbia frapposto un **rifiuto ingiustificato** alla presa in consegna, l'effetto impeditivo della mora dell'obbligato si produce automaticamente. Al contrario, ove manchi una **rituale offerta formale** e le parti si limitino a scambiarsi contestazioni stragiudiziali, il semplice decorso del tempo continua a produrre la **maturazione della penale** a carico dell'obbligato.

Sul piano della **redazione contrattuale**, la prassi suggerisce di disciplinare con assoluta precisione le cause di sospensione del computo dei giorni di ritardo. Per prevenire incertezze interpretative, i contraenti dovrebbero prevedere apposite clausole di *stand-still* subordinando la **proroga del termine** alla notifica formale di eventi impeditivi entro termini perentori di decadenza. Inoltre, l'utilizzo di **strumenti di garanzia** atipici o titoli bancari a copertura della penale — come l'assegno consegnato fiduciariamente nella controversia in esame — esige una **regolamentazione pattizia puntuale** del momento in cui l'accipiente acquisisce la legittimazione all'incasso, evitando il rischio di eccezioni basate sulla natura cartolare del titolo.

04. SINTESI NOMOFILATTICA E INDICAZIONI PER LA REDAZIONE DELLE CLAUSOLE CONTRATTUALI

L'ordinanza n. 8971 del 27 Ottobre 2026 resa dalla Suprema Corte offre un quadro sistematico nitido sulla disciplina applicativa della **clausola penale per il ritardo dell'adempimento**, dissipando residue incertezze interpretative circa i suoi rapporti con il termine contrattuale. L'arresto conferma che la **liquidazione forfettaria** del danno da mora opera come **presidio autonomo di tutela** dell'interesse creditorio, prescindendo dalla qualificazione del termine come essenziale e consentendo il **cumulo legittimo** con la prestazione eseguita tardivamente ex art. 1383 c.c.

In sede di **contenzioso civile**, il discrimine tra pretesa risarcitoria fondata e domanda priva di pregio poggia sul rigoroso assolvimento degli **oneri probatori**. Il creditore è dispensato dal provare il quantum del pregiudizio patito, dovendo unicamente dimostrare l'intervenuta **scadenza del termine** convenuto. Spetta al debitore comprovare l'eventuale **non imputabilità della tardività** ai sensi dell'art. 1218 c.c., fermo restando che le mere contestazioni o i dissapori stragiudiziali non valgono a sospendere l'efficacia della **clausola sanzionatoria**.

Per gli operatori del diritto e i redattori di contratti complessi, la decisione ribadisce l'importanza di strutturare **pattuizioni distinte** per l'inadempimento totale e per il ritardo, quantificando separatamente gli importi dovuti e precisando le condizioni di escussione delle **garanzie connesse**. Una formulazione negoziale inequivoca preserva la **stabilità dell'assetto economico** voluto dai contraenti, scongiurando il rischio di sovrapposizioni sanzionatorie o di **indebite duplicazioni risarcitorie** in sede giudiziale.

FONTI UTILIZZATE

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Codice Civile, art. 1218
— Responsabilità del debitore e onere della prova per causa non imputabile

Codice Civile, art. 1382
— Effetti della clausola penale e liquidazione anticipata del danno

Codice Civile, art. 1383
— Divieto di cumulo della penale con la prestazione principale e deroga per il ritardo

Codice Civile, art. 1457
— Termine essenziale per una delle parti e risoluzione di diritto

GIURISPRUDENZA CITATA

1. **Cassazione Civile, ordinanza 27 Ottobre 2026, n. 8971**
— Esito: rigetta il ricorso principale e dichiara inammissibile in parte il ricorso incidentale. Punto: La pattuizione di una clausola penale per il ritardo è pienamente compatibile con un termine contrattuale non essenziale e concorre con l'adempimento della prestazione principale tardiva, gravando sul debitore l'onere di provare la non imputabilità del ritardo.

2. **Cassazione Civile, sentenza 3 settembre 2019, n. 22050**
— Esito: accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata con rinvio. Punto: La penale pattuita per l'inadempimento definitivo è ontologicamente autonoma rispetto alla penale per il ritardo ed esige una convenzione espressa, precludendo l'estensione analogica o la duplicazione sanzionatoria.

3. **Cassazione Civile, sentenza 22 settembre 2011, n. 19358**
— Esito: accoglie in parte il ricorso principale e accoglie il ricorso incidentale, cassa la sentenza con rinvio. Punto: La clausola penale opera quale mezzo rafforzativo sul piano degli effetti risarcitori dell'inadempimento ed è del tutto compatibile con la previsione di un termine non essenziale di adempimento.

DOTTRINA RICHIAMATA

D1. Metodo Giuridico, *Contratto preliminare, risoluzione e ritenzione della caparra confirmatoria*. Ricostruzione dei rapporti tra tutele speciali risarcitorie forfettarie e azioni ordinarie di danno.

FP

Federico Palumbo

AUTORE • METODO GIURIDICO

Avvocato del Foro di Roma

Si occupa di diritto civile, diritto amministrativo e diritto del lavoro. Per Metodo Giuridico firma approfondimenti e note a sentenza sui profili sostanziali e processuali del contenzioso civile e amministrativo.